

INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE E NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 39, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23”*, in vigore dal 1° gennaio 2016, che contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione;

Considerato che l'articolo 9, comma 1, lettera l), del predetto Decreto Legislativo n. 156 del 2015 ha sostituito l'articolo 17/bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il reclamo e la mediazione nel processo tributario, disponendo, fra l'altro:

- al comma 1, che, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, *“il ricorso produce gli effetti di un reclamo”* e può contenere anche una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa impositiva;
- al comma 4, che: *“Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli (...) provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*;

Preso atto che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina tutti gli atti impositivi relativi ai tributi comunali;
- il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione;

Tenuto conto che:

- risulta necessario individuare la struttura ed il soggetto competenti ad esaminare i reclami e le proposte di mediazione;
- per gli enti impositori diversi dalle Agenzie, l'obbligo che tali strutture siano autonome e diverse da quelle che curano l'istruttoria degli atti si applica *“compatibilmente con la propria struttura organizzativa”*;
- la relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 156/2015 precisa che la scelta di rimettere all'organizzazione interna di ciascun ente l'individuazione della struttura deputata all'esame della trattazione dei reclami è coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica degli enti locali, evitando di imporre vincoli per molti enti impossibili da rispettare, anche a causa delle ridotte dimensioni della maggior parte dei comuni;

Considerato che l'istruttoria degli atti reclamabili, ovvero, principalmente, gli avvisi di accertamento, viene curata da Personale del Servizio Tributi e che:

- all'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto ad esso che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto – Ufficio Legale;
- non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per espletare l'attività in oggetto;
- non sono state attivate, al momento, forme aggregative con altri enti che consentano l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Atteso che secondo l'IFEL in una nota di lettura sulle modifiche alla disciplina del contenzioso tributario del 18 dicembre 2015 *“la decisione finale, indipendentemente dall'individuazione di apposita struttura deputata all'esame del*

reclamo, non può che restare in capo al funzionario responsabile d'imposta, visto che a tale soggetto la normativa impone, quantomeno in tema di IUC, la rappresentanza in giudizio dell'ente";

Richiamate:

- la delibera n. 69 in data 22.05.2014 con la quale la Giunta Comunale nomina Funzionario Responsabile del Tributo la Sig.ra Anna Moreni quale Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Castellanza;
- la determinazione n. 676 in data 05.08.2016 con la quale si nominano le Sig.re Paola Meneghin e Rosanna Prestia, dipendenti in forza al Servizio Tributi / Economato, quali responsabili dei procedimenti relativi rispettivamente a TARI, TASI e IMU;

Ritenuto pertanto opportuno:

- individuare quale struttura competente per l'esame dei reclami / proposte di mediazione lo stesso Servizio Tributi;
- individuare il dipendente Sig.ra Anna Moreni in qualità di Responsabile del Servizio Tributi / Economato e Funzionario Responsabile IUC, quale soggetto responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie e soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Ravvisato che occorre dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, quale ufficio di riferimento per l'esame dei reclami e delle proposte di mediazione di cui all'art. 17/bis del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 15 lo stesso Servizio Tributi / Economato dell'Ente;
2. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Sig.ra Anna Moreni, dipendente di questo Comune in qualità di Responsabile del Servizio Tributi / Economato e Funzionario Responsabile IUC, quale soggetto responsabile dell'esame dei reclami e delle proposte di mediazione inerenti i tributi locali, in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie;
3. di stabilire che il Responsabile dell'esame dei reclami e delle proposte di mediazione inerenti i tributi locali, operi previa acquisizione di parere non vincolante da parte del Segretario Generale;
4. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 17/bis del D.lgs. n. 546 del 1992, al predetto soggetto sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio;
5. di dichiarare il presente, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.